

Avvocato
Nicola Norfo
Via dei Ginepri n°4
09047 – Selargius (CA)
Tel 070.8580061 Fax 070.7731526

Avvocato
Elisabetta Mameli
Via Santa Maria Chiara n°144
09134 Cagliari
Tel/ Fax 070.2891072

TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

per Sarritzu Loide, c.f. SRRLDO73D57H118P, nata Quartu Sant'Elena ed ivi residente in via Saladra n° 99/A, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale resa in calce al ricorso dagli avvocati Elisabetta Mameli (c.f. MMLBT78S56B354N) e Nicola Norfo (c.f. NRFNCL78A08B354Q) ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo in Selargius, via dei Ginepri n°4;

ricorrente

CONTRO

il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro in carica,

l'Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna, in persona del Dirigente in carica,

l'Ufficio Scolastico Provinciale di Cagliari, in persona del Dirigente in carica,

resistenti

- FATTO -

- 1) La ricorrente svolge la professione di docente, attualmente in servizio presso direzione didattica decimo circolo sostegno classe di concorso EEEE sostegno;



- 2) In ottemperanza alla legge n. 107/2015 la sig.ra Sarritzu è stata assunta in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016, in fase b, in quanto utilmente nella graduatoria ad esaurimento GAE.

- 3) La sig.ra Sarritzu ha presentato domanda di assegnazione della sede secondo quanto previsto dal CCNI sulla mobilità, dalla nota prot. N. 9520 e dalle O.O.:M.M. n. 241 e n. 244;

-4) Nella domanda di trasferimento la docente esponente ha indicato gli ambiti territoriali di preferenza secondo il seguente ordine:

- ambito 09, ambito 10, ambito 7, ambito 8, ambito 5, ambito 6, ambito 1, ambito 2, ambito 3, ambito 4.;

-5) In data 29.07.2016 il Ministero pubblicava i movimenti e la ricorrente veniva trasferita nell'ambito territoriale n. 1 con punti 49, con sede a Thiesi..

- 6) Atteso che la conseguente assegnazione della sede dell'ambito della provincia di Sassari è una circostanza gravemente pregiudizievole dell'interesse della ricorrente, quest'ultima con nota del 24.08.2016 presentava istanza per la richiesta di avvio del tentativo di conciliazione.

- 7) In occasione del tentativo di conciliazione esperito in data 31.08.2016 il Ministero rappresentava che la sede di Oristano (Ambito 0005) proposta a fini conciliativi non era più



disponibile atteso che l'unico posto disponibile era stato attribuito alla docente Oppo Giuseppina destinataria di un'ordinanza cautelare emessa dal Consiglio di Stato (in realtà Tar Lazio ordinanza n. 661/2016 resa nel giudizio 4119/2016.

- 8) Con nota del 07.09.2016 l'Ufficio scolastico Regionale per la Sardegna comunicava alla ricorrente che le docenti trasferite nella provincia di Cagliari nella fase C erano tutte in possesso di un punteggio maggiore ovvero usufruiscono di precedenza previste dalla normativa.

Prosegue la nota ministeriale *"considerato che, a seguito delle operazioni di mobilità relative alle fasi B, C e D del CCNI, risultano diversi posti di sostegno della scuola primaria accantonati e non assegnati nell'ambito SAR000008 e nell'ambito SAR000007 spettanti in via conciliativa a docenti in possesso di un punteggio superiore a quello della S.V., l'Ufficio ritiene che non sussistono le condizioni per poter conciliare"*.

- 9) Tuttavia, in casi analoghi, il Ministero si è determinato in senso diametralmente opposto riconoscendo, all'esito della procedura conciliativa, in assenza del posto diritto in organico ad assegnare il posto di fatto in organico ad una docente in possesso di un punteggio pari a quello della ricorrente.

*** _***



Tutto ciò premesso, si contesta l'operato dell'Amministrazione in quanto gravemente lesivo per il ricorrente per i seguenti motivi

DIRITTO

-A-

BREVI NOTE SULLA NORMATIVA

SULLE C.D. GRADUATORIE AD ESAURIMENTO

Al fine di chiarire cosa sono tali graduatorie e che ruolo rivestono nell'*iter* di reclutamento del personale docente della scuola, occorre richiamare, seppur sinteticamente, le principali disposizioni di legge che negli anni ne hanno definito la natura e la funzione.

Le loro origini coincidono con l'emanazione del D.Lgs. 16 aprile 1994, n° 297 (così come modificato dalla Legge 3 maggio 1999, n° 124), il quale ha previsto la trasformazione delle graduatorie relative ai concorsi per soli titoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria in graduatorie permanenti, da utilizzare per le assunzioni in ruolo di cui all'art. 399, comma 1, del medesimo decreto legislativo (cfr. art. 401, comma I, del D.Lgs. n° 297/1994).

L'art. 399, comma I, infatti, stabiliva che l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria avesse luogo per il 50% dei posti assegnabili annualmente mediante concorsi per titoli ed esami, e per il



restante 50% attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'art. 401.

Successivamente, con la Legge 27 dicembre 2006, n° 296 (cd. Finanziaria 2007) le graduatorie permanenti sono state trasformate in graduatorie ad esaurimento (c.d. gae).

La nuova disciplina legislativa aveva l'intento "*di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione*" e, a tal fine, stabiliva che nelle graduatorie così ridenominate potessero inserirsi a pieno titolo coloro che fossero stati in possesso di un'abilitazione nonché, con riserva, coloro che avessero avuto in corso una procedura abilitante (ordinaria o riservata).

Da ultimo, con la Legge 13 luglio 2015, n° 107 (c.d. "*Legge per la Buona Scuola*") il legislatore ha previsto espressamente le g.a.e. tra i canali di reclutamento del personale docente a tempo indeterminato.

Più precisamente, il Ministero ha dato avvio alle assunzioni per l'anno scolastico 2015/2016 secondo una procedura articolata in quattro fasi:

- la **fase 0** (cfr. art. 1, comma 95), che ha previsto l'assegnazione del 50% dei posti disponibili mediante il ricorso a concorsi per titoli ed esami, e per il restante 50% attingendo proprio dalle g.a.e.;



-la **fase A** (cfr. art. 1, comma 98, lett. a), avente ad oggetto i posti dell'organico di diritto che residuavano dalla fase 0, destinata ai soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso per titoli ed esami bandito con D.D.G. n° 82/2012 e ai soggetti iscritti nelle g.a.e.;

- la **fase B** (cfr. art. 1, comma 98, lett. b), che ha riguardato i posti dell'organico di diritto che residuavano dalla fase A e si è rivolta a coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione nella predetta fase;

- la **fase C** (cfr. art. 1, comma 98, lett. c), la quale ha interessato coloro che non sono stati destinatari di proposta di assunzione, né in fase A, né in fase B, ed è stata diretta ad attribuire i posti dell'organico potenziato.

Anche per l'anno scolastico 2016/2017, infatti, le immissioni in ruolo avverranno per il 50% dei posti disponibili scorrendo le graduatorie ad esaurimento, mentre per il residuo 50% attingendo alle graduatorie di merito dei concorsi banditi con D.D.G. n° 105/106/107 del 23 febbraio 2016 (cfr. art. 1, comma 109, Legge n° 107/2015).

- B -

SUL DIRITTO DEL RICORRENTE AD OTTENERE LA SEDE RICHIESTA.

SULLA VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 97 COST. DISPARITÀ DI

TRATTAMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA



L'Amministrazione, in ottemperanza all'assegnazione delle sedi, colloca i docenti secondo un ordine di graduatoria dato dal possesso di titoli, assegnandoli agli ambiti territoriali in cui è diviso il territorio nazionale e regionale.

Il metodo di assegnazione è, tuttavia, tutt'ora sconosciuto né sono stati resi comprensibili i meccanismi adottati dalla P.A.

Sul punto, infatti, ci riserva di ulteriormente integrare le difese anche alla luce dell'auspicato chiarimento da parte del Ministero.

La sig.ra Loide Sarritzu ha maturato un punteggio pari a 55 dato dalla somma dei titoli conseguiti e delle preferenze riconosciute dalla legge.

Nonostante il punteggio raggiunto, la ricorrente ha visto assegnarsi l'ambito 0001 (provincia di Sassari).

Tale assegnazione non la soddisfa in alcun modo, poiché avrebbe preferito gli ambiti del Sud Sardegna (SAR008, SAR009, SAR010).

Orbene, tale assegnazione effettuata dal Ministero appare illegittima alla luce delle determinazioni assunte dallo stesso Ministero in casi analoghi.

Ed invero, la P.A. in sede di conciliazione ha assegnato una collega della ricorrente (a cui era stato assegnato l'ambito di Sassari) un posto in organico di fatto nell'ambito SAR008 (Sud Sardegna).



Come testimonia il verbale della seduta di conciliazione relativo alla collega della ricorrente: *l'Amministrazione si impegna, nei confronti della docente, a rettificare il movimento contestato disponendo la sua assegnazione all'ambito n. 8 Sardegna, con assegnazione su un posto di organico di fatto del suddetto ambito per l'A.S. 2016- 2017 e su un posto di organico di diritto del suddetto ambito per gli aa.ss. 2017- 2018 e 2018-19.*

È evidente che tale determinazione, ove limita solo ad alcuni soggetti, a fronte del consistente numero di posti in organico di fatto (oltre 300) sia contraria ai più elementari principi di uguaglianza e imparzialità dell'agire amministrativo integrando una vera e propria disparità di trattamento fra soggetti aventi posizioni analoghe.

Stante l'identità di posizioni vantate fra la ricorrente e la collega Maria Cristiana Puddu, il Ministero si sarebbe dovuto determinare ad adottare analoga proposta conciliativa anche per la ricorrente.

In questi termini, emerge l'illegittimità dell'operato del Ministero.

_ *

Tutto ciò premesso, la sig.ra Loide Sarritzu, come in epigrafe individuata, rappresentata e domiciliata e difesa, con riserva di ulteriormente dedurre e produrre

chiede



che il Tribunale adito, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 415 c.p.c., Voglia fissare udienza di comparizione parti e di discussione del presente ricorso, al fine di - rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione- accogliere le seguenti conclusioni:

NEL MERITO:

- accertare e dichiarare l'illegittimità dell'azione amministrativa, mediante la disapplicazione dei relativi atti e/o provvedimenti ed accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad essere trasferito presso una sede dell'ambito 009 o in alternativa dell'ambito 0010,007,008, e per l'effetto, condannare l'Amministrazione a disporre il suddetto trasferimento.

Con vittoria di spese e compensi professionali.

*** _***

Ai sensi degli artt. 133 e 134 c.p.c., i sottoscritti difensori, ai fini del ricevimento degli avvisi, dichiara che: il numero fax è "070.7731525"; l'indirizzo mail è avvocatonicolanorfo@pec.it

Ai sensi del D.p.r. n° 115/2002 e ss.mm.ii. si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminante e che non è dovuto contributo unificato atteso che la ricorrente non supera la soglia di reddito prevista per legge come da autocertificazione che si produce.

***_ ***

INDICE DOCUMENTI



1) domanda di mobilità Sarritzu Loide; 2) domanda di conciliazione Sarritzu / Miur; 3) nota del 07.09.2016 Ufficio Scolastico della Sardegna; 4) verbale di conciliazione del 01.09.2016 relativo alla docente Puddu Maria Cristiana; 5) elenco posti organico di fatto classe di concorso EEEE sostegno.

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.

Considerato l'elevato numero di potenziali controinteressati, in attesa che questi vengano individuati concretamente a seguito dell'eventuale assegnazione effettiva, si chiede che il Giudice Voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Cagliari, 12 settembre 2016

(avv. Nicola Norfo)

(avv. Elisabetta Mameli)

